



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



### DELIBERAZIONE N. 3 DEL 24 GENNAIO 2023

**SOCIETA' XXX FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO LINEARE IN AMBITO LOCALE "XXX – LCN XX". ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 29, COMMA 4, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE, RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI, CONCERNENTE IL TESTO UNICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE REALTA' DEL MERCATO)**

(estratto del processo verbale della seduta n. 26 del 24 gennaio 2023)

		Presenti	Assenti
Cinzia Gucci	Presidente	X	
Maurizio Blasi	Vice Presidente	X	
Massimo Iacopini	Componente	X	

L'anno duemilaventitre il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 15.45, si sono riuniti i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, convocati con nota del 23 gennaio 2023 (agli atti protocollo n. 43 di pari data).

Presiede il Presidente Cinzia Gucci.

Assistono il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", Maria Rosa Zampa ed il Segretario del Corecom Marche, Simone Pigiapoco.

Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto iscritto all'ordine del giorno che reca: Proposta di deliberazione "Società XXX fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "XXX – LCN XX". Accertamento e contestazione di presunta violazione dell'articolo 29, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)" – esame ed approvazione.

OMISSIS



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione

## **IL CO.RE.COM. MARCHE**

Nella seduta del 24 gennaio 2023;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce a questa deliberazione, predisposto dal responsabile del procedimento;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);

VISTO l'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022, ed in particolare l'articolo 8 il quale dispone che lo stesso Accordo quadro e le relative Convenzioni tra l'Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali, da stipularsi entro il 31 marzo 2023, hanno comunque effetto a far data dal 1 gennaio 2023;

DATO ATTO che da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) che contiene anche l'attestazione che da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

Con la votazione all'unanimità, resa in forma palese;

## **D E L I B E R A**

1. di accertare e contestare la presunta violazione di quanto disposto dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche



- (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) a XXX, avente sede legale a XXX - XX - in Via XXX, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "XXX – LCN XX", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
2. di assegnare 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto al soggetto indicato al punto 1. per presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richiesta di essere audito sui fatti oggetto di contestazione dal responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo 9 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 (di seguito denominato Regolamento);
  3. dare atto che:
    - a) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è di 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento;
    - b) il termine indicato alla lettera a) può essere sospeso, per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui sia necessario svolgere approfondimenti istruttori ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento;
    - c) il responsabile del procedimento è il responsabile di Posizione organizzativa "Segreteria del Co.re.com. e supporto nell'esercizio di funzioni proprie e delle funzioni delegate di vigilanza dell'emittenza televisiva in ambito locale e di tenuta del Registro degli operatori delle comunicazioni" Simone Pigliapoco e il relativo ufficio è l'ufficio Co.re.com. Marche del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" con sede ad Ancona in Piazza Cavour n. 23 ed indirizzo di posta elettronica certificata: [assemblea.marche.corecom@emarche.it](mailto:assemblea.marche.corecom@emarche.it);
    - d) l'ufficio presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento è quello indicato alla lettera c);
    - e) eventuali comunicazioni e richieste di informazioni devono essere inviate al Co.re.com. Marche per mezzo posta al seguente indirizzo: Piazza Cavour n. 23 - 60121 Ancona o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [assemblea.marche.corecom@emarche.it](mailto:assemblea.marche.corecom@emarche.it);
    - f) trascorso il termine indicato al punto 2., in assenza di giustificazioni, o nel caso in cui le stesse risultino inadeguate e comunque entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto, il Co.re.com. Marche procede ai sensi di legge e trasmette una relazione illustrativa delle risultanze istruttorie all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, unitamente alla documentazione procedimentale, ai fini della trasmissione all'organo collegiale competente per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento;
    - g) è applicabile, nel caso di riscontrata violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 208/2021, al termine del procedimento, l'irrogazione della sanzione amministrativa



**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche



prevista alle lettere i) ed e) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 208/2021 del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ad euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), con possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ferme restando le disposizioni in materia di cumulo delle sanzioni nonché della sanzione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 67 del decreto legislativo 208/2021;

4. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere ogni adempimento conseguente a questa deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente  
del Co.re.com. Marche  
Cinzia Gucci

(documento firmato digitalmente il  
24 gennaio 2023)

Il dirigente  
del Servizio "Supporto agli Organismi  
regionali di garanzia"  
Maria Rosa Zampa

(documento firmato digitalmente il 24 gennaio 2023)



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa e principali atti di riferimento

- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);
- Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022 (articolo 8);
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato);
- regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 410/14/CONS, come da ultimo modificato dall'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS;
- legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

### Motivazione

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) al comma 13 dell'articolo 1 stabilisce che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito denominati Co.re.com.) "sono funzionalmente" organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Agcom). La medesima disposizione legislativa demanda, inoltre, alle leggi regionali l'istituzione di tali organismi, ai quali sono attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai Comitati regionali radiotelevisivi.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni -



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



Corecom) ha istituito il Co.re.com. Marche e l'articolo 10, comma 1, ha stabilito che il Co.re.com. esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'Agcom mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e dello stesso Co.re.com..

L'articolo 8 dell'ultimo e recente Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022, dispone che lo stesso Accordo quadro e le relative Convenzioni tra l'Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali, da stipularsi entro il 31 marzo 2023, hanno comunque effetto a far data dal 1 gennaio 2023.

In attuazione della deliberazione del Co.re.com. Marche n. 25 del 13 settembre 2022, per l'anno 2022 la funzione, delegata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato), è stata svolta mediante il monitoraggio delle trasmissioni di un campione di tre emittenti televisive locali operanti nel territorio della Regione Marche individuate mediante sorteggio tra gli LCN collocati tra 10 e 19 nonché della testata giornalistica regionale della RAI, nel periodo temporale compreso dalle ore 00,00 del giorno uno novembre alle ore 24,00 del giorno trenta novembre 2022 nelle ventiquattro ore di ciascuno giorno dell'intero mese e ha riguardato l'intera programmazione televisiva quotidiana trasmessa da ciascuna delle tre emittenti televisive locali sorteggiate rispetto alle macroaree di interesse (obblighi di programmazione, garanzia dell'utenza inclusa la tutela dei minori, comunicazione commerciale audiovisiva, pluralismo politico-istituzionale e socio culturale); la testata giornalistica regionale della RAI è stata, invece, monitorata limitatamente ai tre notiziari e alla rubrica di informazione "Buongiorno Regione" diffusi giornalmente nella macroarea del pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo socio-culturale nel medesimo arco temporale; il monitoraggio, infine, ha avuto ad oggetto anche i sondaggi politici ed elettorali, messi in onda da tutte le tre emittenti televisive locali sorteggiate nonché dalla testata giornalistica regionale della RAI in ciascun periodo di tempo preso rispettivamente in considerazione.

Nella seduta n. 25 del 18 gennaio 2023 il Comitato ha esaminato le risultanze del lavoro svolto in sede di rilevazione e analisi dei dati del trasmesso oggetto di monitoraggio, anche grazie al contributo diretto di approfondimento dell'esperto tecnico esterno: sono emerse delle criticità nei confronti dell'emittente televisiva locale privata XXX per la presunta violazione dell'articolo 29, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 208/2021, poiché quale fornitore di servizi di media audiovisivi locali collocato nel primo arco di numeri irradiava in determinati archi temporali della giornata per tutti i giorni monitorati (dal 1 al 30 novembre 2022) programmi rivolti ad



**CONSIGLIO REGIONALE**

Assemblea legislativa delle Marche



un pubblico di soli adulti e, nello specifico, servizi con numerazioni telefoniche che rimandavano a servizi a pagamento inducendo l'utente ad un consumo con sovrapprezzo.

Pertanto il Comitato, con determinazione a verbale n. 45/25/2023, all'unanimità ha deciso di accertare e contestare la suddetta presunta violazione nei confronti della citata emittente televisiva locale privata nonché di demandare all'ufficio competente la redazione della relativa proposta di deliberazione da sottoporre alla sua approvazione nella prima seduta utile nonché ogni adempimento amministrativo conseguente.

Pertanto, tenuto conto dell'incarico assegnato dal Comitato e in attuazione di quanto dallo stesso deciso, con conforme deliberazione si deve procedere all'accertamento e contestazione della presunta violazione di quanto disposto dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 208/2021 a XXX avente sede legale a XXX - XX - in via XXX fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "XXX – LCN XX", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nel rispetto dei termini e degli adempimenti procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, demandando ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere ogni adempimento conseguente.

Da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

### **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel documento istruttorio è stata predisposta questa deliberazione.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento  
Simone Pigliapoco

(documento firmato digitalmente il 24 gennaio 2023)



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



## **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA”**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa deliberazione. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

(documento firmato digitalmente il 24 gennaio 2023)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine.

Il Segretario  
del Co.re.com. Marche  
Simone Pigliapoco

(documento firmato digitalmente il 24 gennaio 2023)



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Simone Pigliapoco, responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo 12 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, ha trasmesso per notifica l'atto che precede a XXX avente sede legale a XXX - XX - in via XXX, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a mezzo spedizione tramite posta elettronica certificata.

Il responsabile del procedimento  
Simone Pigliapoco

(documento firmato digitalmente il 24 gennaio 2023)